



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Allegato C**

**Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020**

## **Specifiche relative agli interventi riguardanti immobili di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.**

1. L'USR, attraverso l'istruttoria degli uffici competenti valuta l'ammissibilità delle singole lavorazioni e degli interventi, riservandosi nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo eventuali lavorazioni o interventi ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

2. In linea generale sono da considerarsi ammissibili a contributo:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione delle criticità locali e al miglioramento sismico. Sono altresì ammissibili le finiture strettamente connesse, cioè tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie a consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'opera secondo la destinazione d'uso dell'immobile al 24 agosto 2016
- gli interventi di riduzione od eliminazione delle criticità strutturali finalizzati all'adeguamento sismico o al miglioramento sismico, anche in relazione al raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per la nuova classe d'uso;
- gli interventi di efficientamento energetico integrati e conseguenti agli interventi di miglioramento sismico/adeguamento, che consentano la riduzione delle dispersioni energetiche con l'innalzamento di almeno 1 classe energetica oppure utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, calcolato in condizioni standard, di norma pari al 20% e, nel caso di demolizione e ricostruzione totale, la classe energetica A o superiore;
- la riparazione degli impianti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione è necessaria per l'adeguamento alle norme tecniche di settore per la destinazione d'uso originaria;
- per immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi propedeutici all'avvio della progettazione preliminare (ad esempio rimozione, catalogazione e stoccaggio delle macerie e messa in sicurezza di beni culturali mobili o solidali alla struttura), secondo gli importi indicati nei quadri economici;
- le eventuali spese per trasporto da e per i depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, da rendicontare con presentazione della fattura della spesa sostenuta. Tali costi andranno previsti nell'ambito del quadro economico del progetto all'interno delle lavorazioni in economia;
- le opere di restauro degli elementi pittorici, limitatamente alle parti interferenti con la riparazione del danno e di restauro degli apparati decorativi degli affreschi, degli stucchi, dei mosaici, e di ogni altro bene "solidale" alla struttura come cori lignei, altari, organi, cibori, celi lignei, ecc.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

- la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri limitatamente alle aree interessate dall'intervento. Tali delle lavorazioni in economia;

- il ripristino delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere, fino all'importo massimo pari al 5% calcolato sull'importo dei lavori;

- le mura perimetrali dei cimiteri nonché le murature delle recinzioni appartenenti ad edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs.n. 42/2004 qualora siano parti integranti del complesso architettonico.

3. Non sono ammesse a contributo, a titolo esemplificativo:

- le opere di restauro pittorico se non collegati con la riparazione del danno e gli apparati decorativi che non facciano parte integrante della struttura;

- le opere di riorganizzazione funzionale, nel caso di modifica dell'uso pubblico, se non conseguenti all'intervento necessario di ripristino con miglioramento sismico;

- le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico;

Eventuali oneri per l'acquisto o l'esproprio di beni immobili da parte di enti attuatori pubblici sono esclusi dal contributo.

4. Il progetto, dovrà porsi il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica, in ogni caso dovrà garantire l'obiettivo di un miglioramento sismico e la verifica strutturale dovrà prevedere, oltre all'analisi strutturale con verifiche per meccanismi locali anche una verifica globale della struttura. In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, dovrà porsi come obiettivo irrinunciabile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.